

Al Sindaco Avv. Pietro TIDEI

All'Assessore ai LL.PP

Sig. Mirko Mecozzi

Comune di CIVITAVECCHIA

alla Società

Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.

Via Braccianese Claudia, 6/8

00053 CIVITAVECCHIA

e p.c.

All'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas

Via dei Crociferi 19

00187 ROMA

Oggetto: Fornitura di acqua potabile – Diffida ad adempiere e contestuale richiesta di riduzione tariffaria

I sottoscritti cittadini residenti nel comune di Civitavecchia, nelle zone oggetto dell'ordinanza sindacale di non potabilità n. 554 del 31.12.2012, e specificatamente nelle località denominate Borgata Aurelia, Agricasa, Carcere Aurelia, Zona Ente Maremma, Pantano, S.Agostino, La Scaglia, Enel, Area Portuale, Zona Industriale, Cimitero Vecchio, Via Tarquinia, Puntone dei Rocchi, S.Lucia, Cimitero Nuovo;

Premesso

Che la citata ordinanza si è resa necessaria per la presenza nel corpo idrico di una concentrazione di arsenico pari a 13-14 µg/l ovvero superiore a quanto previsto dal D.Lgs 31/2001 per le acque destinate al consumo umano (10 µg/l);

Che in osservanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità nonché a quanto prescritto dalla nota 0082180/2012 della Asl RMF, l'Ordinanza Sindacale 554/2012 ordina la limitazione d'uso dell'acqua erogata alle "operazioni di igiene domestica (lavaggio indumenti, stoviglie, ambienti) scarico wc e impianti riscaldamento";

che dette limitazioni, in vigore a far data dal 01.01.2013 a tutt'oggi, costringono i sottoscritti e i propri nuclei familiari ad approvvigionarsi di acqua potabile con propri mezzi, con conseguente grave disagio e aggravio di spese a proprio carico;

Che le utenze commerciali operanti nel settore alimentare e ricadenti nelle aree oggetto dell'ordinanza di non potabilità, sono state costrette, per continuare ad esercire la propria attività, ad installare un impianto di potabilizzazione dell'acqua conforme alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7 febbraio 2012 (G.U.n.69 del 22/3/2012);

che nel Comune di Civitavecchia la gestione del servizio idrico (produzione, adduzione e fornitura acqua potabile) e la relativa tariffazione è in capo alla società Holding Servizi Civitavecchia Srl, giusta Delibera di Consiglio Comunale n° 76 del 29.07.2008;

Considerato

che l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e pertanto la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile che si può annoverare tra quelli di cui all'art. 2 della costituzione;

che è ormai evidenza scientifica che l'esposizione prolungata nel tempo all'arsenico contenuto nell'acqua potabile e nel cibo può causare cancro, lesioni cutanee, malattie cardiovascolari, effetti sullo sviluppo, danni al sistema nervoso e diabete;

che Il Decreto Legislativo 206/2005, al Titolo V “**Erogazione dei Servizi Pubblici**” all’art. 101, comma 2, sancisce che “**Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici**”;

Che detto principio risulta violato dalle limitazioni d’uso imposte nella sopra citata ordinanza 554/2012, e che ciò comporta la riduzione **del valore effettivo del servizio fornito**, venendo a mancare un criterio fondante del servizio;

Che il citato D.lgs 206/2005 all’art 130, c.1 sancisce che il fornitore “**è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene**”, stabilendo al c.2 che “**In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione,...omissis... ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto...omissis**”;

Il regime di monopolio di fatto nel quale viene reso il servizio idrico rende impossibile procedere alla risoluzione di diritto del contratto nonché al cambio di gestore;

Per tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti, ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall’art.1454 cod.civ.,

DIFFIDANO

le autorità in indirizzo, ognuna per le proprie competenze, **ad adempiere alla propria obbligazione contrattuale**, ponendo in essere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, **quanto necessario al fine di garantire, con continuità, l’erogazione di acqua potabile alle utenze attualmente interessate dalla limitazione d’uso di cui all’ordinanza sindacale 554/2012;**

PRECISANO

Che il mancato adempimento costituirà fonte di responsabilità che, in mancanza di positivo riscontro alla presente entro i termini suindicati, sarà segnalata alle competenti autorità giudiziarie;

CHIEDONO

per **le utenze domestiche la riduzione delle bollette relative alla fornitura idrica** per i periodi di non potabilità dell’acqua giusta ordinanza sindacale 554/2012 per superamento dei parametri di legge, **nell’equa misura del 70%**;

per **le utenze commerciali** operanti nel settore alimentare **lo scorporo** da detto canone, dietro presentazione di fattura, **del costo sostenuto per l’installazione dell’obbligatorio impianto di potabilizzazione;**


SI RISERVANO

in caso di mancato o negativo riscontro alla sopradetta istanza, di adire le autorità giudiziarie competenti per ottenere quanto richiesto

INVITANO

l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che legge per conoscenza, per le competenze di cui al DI 201/2011 e al DPCM 20 luglio 2012, di voler prendere atto e di porre in essere ogni azione in proprio potere affinché venga riconosciuto il diritto di cui in narrativa.

La presente quale diffida ed atto di costituzione in mora interrutiva di ogni termine di prescrizione.

| Nome e Cognome | Residenza | Firma |
|--|------------------|--------------|
|  | | |

